

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI DI AMBITO AMMINISTRATIVO SUPERIORE

Art. 1 (Principi)

1. Le associazioni di livello superiore rispetto all'ambito amministrativo minimo indicato dallo "Statuto modello" di Alternativa Libera, ai sensi dell'articolo 2, sono composte solo da soci che sono associati riconosciuti ad Alternativa Libera.
2. Alle associazioni di cui al comma 1, si applica il principio ordinato dall'articolo 8 dello Statuto di Alternativa Libera, di unicità.

Art. 2 (Associazioni Provinciali)

1. Le condizioni per la costituzione di una associazione provinciale sono le seguenti:
 - a) Almeno tre associazioni di ambito amministrativo comunale, riconosciute di Alternativa Libera;
 - b) Le tre associazioni, indicate alla lettera a), devono insistere nella stessa provincia.
2. Le associazioni provinciali hanno competenza sulle tematiche provinciali, come indicato nel Decreto Legislativo 267/2000.
3. I regolamenti collegati all'associazione provinciale devono rispondere alle disposizioni ed ai principi indicati in questo regolamento.
4. Nei regolamenti non può essere preclusa la partecipazione, anche in forma attiva, alle assemblee provinciali ai singoli soci delle singole associazioni che formano l'associazione provinciali; il diritto di voto è comunque, ai sensi dello "Statuto modello", esercitato dalla singola associazione aderente all'associazione provinciale.

Art. 3 (Associazioni Regionali)

1. Le condizioni per la costituzione di una associazione regionale sono le seguenti:
 - a) Almeno tre associazioni di ambito amministrativo comunale, riconosciute di Alternativa Libera;
 - b) Le tre associazioni, indicate alla lettera a), devono insistere su almeno 1/3 delle province della regione di competenza.
 - c) La distribuzione geografica delle associazioni deve essere rappresentativa del territorio regionale.
2. Possono aderire le associazioni rappresentative dell'ambito provinciale, ove presenti.
3. Le associazioni regionali hanno competenza sulle tematiche regionali, come indicato dall'articolo 117 della Costituzione Italiana.
4. I regolamenti collegati all'associazione regionale devono rispondere alle disposizioni ed ai principi indicati in questo regolamento.
5. Nei regolamenti non può essere preclusa la partecipazione, anche in forma attiva, alle assemblee regionali ai singoli soci delle singole associazioni che formano l'associazione regionale; il diritto di voto è comunque, ai sensi dello "Statuto modello", esercitato dalla singola associazione aderente all'associazione regionale.

Art. 4
(Associazione Nazionale)

1. Le condizioni per la costituzione di una associazione nazionale sono le seguenti:
 - a) Almeno trenta associazioni di ambito amministrativo comunale, riconosciute di Alternativa Libera
 - b) Le trenta associazioni, indicate alla lettera a), devono insistere su almeno 2/3 delle regioni italiane
2. Possono aderire, pur non contribuendo al calcolo di rappresentanza territoriale indicato al comma 1, lettera b), le associazioni rappresentative dell'ambito parlamentare, ove presenti.
3. L'associazione nazionale ha competenza sulle tematiche nazionale e di scelte politiche.
4. I regolamenti collegati all'associazione nazionale devono rispondere alle disposizioni ed ai principi indicati in questo regolamento
5. Nei regolamenti non può essere preclusa la partecipazione, anche in forma attiva, alle assemblee nazionali ai singoli soci delle singole associazioni che formano l'associazione nazionale, anche di livello amministrativo comunale; il diritto di voto è comunque, ai sensi dello "*Statuto modello*", esercitato dalla singola associazione aderente all'associazione nazionale.

Art. 5
(Associazione d'area)

1. Le condizioni per la costituzione di una associazione d'area sono le seguenti:
 - a) Almeno tre associazioni di ambito amministrativo comunale, riconosciute di Alternativa Libera
 - b) Le tre associazioni, indicate alla lettera a), devono insistere su un ambito territoriale contiguo e geograficamente definito.
2. Possono aderire tutte le associazioni riconosciute.
3. L'associazione nazionale definisce le sue competenza nel Regolamento competenze d'ambito, con deliberazione a maggioranza qualificata all'atto della costituzione.
4. I regolamenti collegati all'associazione d'area devono rispondere alle disposizioni ed ai principi indicati in questo regolamento.
5. Nei regolamenti non può essere preclusa la partecipazione, anche in forma attiva, alle assemblee d'area ai singoli soci delle singole associazioni che formano l'associazione d'area, anche di livello amministrativo comunale; il diritto di voto è comunque, ai sensi dello "*Statuto modello*", esercitato dalla singola associazione aderente all'associazione d'area.

Art. 6
(Attribuzione delle competenze)

1. Alle associazioni di ambito territoriale superiore è riconosciuta la piena titolarità ed autonomia nelle scelte politiche e di incarichi, nel rispetto dei principi statutari.
2. Il "*Regolamento competenze d'ambito*" delle associazioni di ambito superiore è deliberato dall'associazione Alternativa Libera contestualmente alla delibera di approvazione dell'associazione di ambito superiore.

3. Eventuali ruoli o compiti assegnati dall'associazione Alternativa Libera che insistono nella competenza delle associazioni dei livelli superiori, decadono alla costituzione dell'associazione di ambito amministrativo superiore.